



Comune di ARICCIA
Provincia di Roma

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

COMUNE DI ARICCIA (RM)

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicità e di comunicazione, nonché all'individuazione dei soggetti investiti dei relativi poteri, sia di ordine pubblicistico, sia di ordine privatistico.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono quindi finalizzate ad ottimizzare le procedure di scelta del contraente, relativamente alle commesse di cui l'Amministrazione ha esigenza, sotto forma di contratto sia "passivo", sia "attivo", nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal D.Lgs. n. 163/06 e dal D.P.R. 207/10, e tenuto conto che *"deve essere preceduto da gara ogni contratto della p.a. dal quale derivi un'entrata o una spesa"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 889).
3. Il provvedimento amministrativo che approva la procedura di scelta del contraente e/o lo stipulando contratto, deve individuare le motivazioni relative al perseguimento degli interessi di carattere pubblico correlate all'attività negoziale.

Art. 2

(Principi generali e glossario)

1. Tutte le scelte di contrattare devono essere precedute, antecedentemente all'avviso propriamente detto del procedimento di affidamento di una commessa (bando di gara o invito ad offrire), dalla Determina a contrarre, ex art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/06, di competenza del Responsabile del Servizio, cui afferisce l'esigenza in essa Determina manifestata.

2. I principi ispiratori dell'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, sono quelli tradibili dal considerando 2 della Direttiva 2004/18/CE.

3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "D.Lgs. n. 163/06" o "Codice dei contratti pubblici" il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per come inciso delle successive modifiche;

b) per "Regolamento attuativo del Codice", il complesso di disposizioni attuative del D.Lgs. n. 163/06, e di cui al D.P.R. n. 207/2010;

c) per "L. 241/90" o "norme in materia di accesso", il complesso di disposizioni contenute nella Legge 9 agosto 1990, n. 241, per come modificata dalla L. 15/05.

5. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 163/06, nel D.P.R. 207/10 e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

6. Per quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, nel suo regolamento attuativo e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e, per quanto (e come applicabili), delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90.

Art. 3

(Programmazione dell'attività contrattuale)

1. Fermo quanto corrente in atto alla programmazione degli appalti di lavori, per quanto concerne i servizi e le forniture, i rispettivi Responsabili di Servizio dovranno tener conto della programmazione di cui all'art. 271, D.P.R. 207/10, ove eventualmente redatta.

2. Organo competente per l'approvazione di un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'esercizio successivo è il Consiglio comunale.

Art. 4

(Contratti attivi)

1. Si intendono per contratti attivi quelli per i quali derivi un'“entrata” per il Comune: devono essere commissionati sempre nel rispetto dell'evidenza pubblica e nella giusta ritualità procedimentale.

2. L'eventuale dismissione dei beni comunali avviene previa Deliberazione consiliare. Ove essi costituiscono sostituzione totale o parziale delle somme costituenti corrispettivo di contratto a terzi, si applica l'art. 53, comma 6, D.Lgs. 163/06.

CAPO II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 5

(Individuazione di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione)

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 163/06.

2. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.

CAPO III – BENI IMMOBILI

Art. 6

(Selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili)

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'art. 27 del D.Lgs. n. 163/06, fermo restando la norma di cui all'art. 12, comma 1 *quater*, L. 111/11, come introdotto dall'art. 1, comma 138, L. 228/12.

CAPO IV – AVVIO DELLA PROCEDURA

Art. 7

(Determina a contrarre)

1. Prima dell'avvio propriamente detto della procedura (vale a dire, approvazione e pubblicazione delle regole di gara) il Comune determina di contrarre per tramite di apposito atto del Responsabile di Servizio, previa l'eventuale indicazione di indirizzo scaturente dalla programmazione di cui sopra.

2. Le imprevedibilità ed urgenze di cui all'art. 271, comma 4, D.P.R. 207/10, dovranno comportare, da parte del Responsabile del Servizio, un'informativa preventiva alla Giunta, che è tenuta a prenderne atto, adottando, se ritenuto, idonei comportamenti.

3. Nella Determina a contrarre, dovranno essere individuati:

i) responsabile del procedimento;

ii) tipologia del criterio di aggiudicazione, accordando priorità al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, *ex art. 83, D.Lgs. 163/06*, sulla base dei principi traibili dalla Determina dell'AVCP n. 5/08 (con relativa sommaria indicazione degli elementi di valutazione e dei metodi di calcolo, dando conto della pertinenza di questi ultimi rispetto alla perseguita idoneità e convenienza dell'offerta da selezionare quale aggiudicataria).

Laddove si opti per il criterio del prezzo più basso, *ex art. 82, D.Lgs. 163/06*, si dovrà dare conto delle ragioni dell'utilizzo dello stesso con più approfondita motivazione;

iii) adeguata motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti o lavorazioni nel

rispetto della disciplina comunitaria al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese;

iv) motivazione congrua degli eventuali limiti di accesso connessi al fatturato aziendale *ex art. 41, comma 2, D.Lgs. 163/06*;

v) motivazione in ordine alle eventuali deroghe rispetto a quanto previsto dal “*Bando – Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici*” (cfr. Deliberazione n. 4 del 10 ottobre 2012), intendendosi per tali la previsione di ulteriori ipotesi di esclusione, *ex art. 64, D.Lgs. 163/06*;

vi) incarico di collaudo, nell'ambito dei lavori, se ritenuto;

vii) nell'ambito delle forniture e dei servizi, nei casi di cui all'art. 300, comma 2, D.P.R. 207/10, il direttore dell'esecuzione del contratto, demandandogli la verifica di conformità, *ex artt. 312 e ss., D.P.R. 207/10*;

viii) apporto di terzi, quale supporto al RUP, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo successivo.

Art. 8

(Dialogo di tecnico e supporto al RUP nell'ambito del procedimento, quale attività di “committenza ausiliaria”)

1. Tenuto conto del considerando 8) della Direttiva 2004/18/CE nella Determina a contrarre di cui all'articolo successivo, quale *tertium genus* rispetto alla “consulenza” propriamente detta e al “servizio legale” di per sé considerato, si potrà prevedere, se ritenuto, nella valutazione dell'*intuitu personae* del prescelto, quale incarico altamente fiduciario e specialistico, ovvero *affectio professionalitate*, l'individuazione di un professionista *ab externo* che possa supportare il ruolo e le specifiche funzioni del RUP, *ex art. 10 D.Lgs. 163/06*, letto combinatamente agli artt. 9 e 10, nonché artt. 272 e 273, D.P.R. 207/10. La materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori

aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto dell'intersecarsi, da ultimo rispetto al Codice dei Contratti Pubblici, del recepimento della c.d. direttiva ricorsi (D.Lgs. n. 53/10), dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/10), con particolare riferimento agli artt. 119 e ss., nonché della recente entrata in vigore del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010), ex art. 5, D.Lgs. 163/06 e alle intercorse modifiche di cui al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. "decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché alle Norme per la tutela della libertà d'impresa "Statuto delle Imprese" (L. 180/11) con particolare riferimento all'art. 13 e alle norme in materia di "semplificazioni" (L. 183/11) e di "liberalizzazioni" (D.L. n. 1/12, convertito in L. n. 27/12), nonché all'incidenza della cd. *spending review*, anche nelle procedure di affidamento delle pubbliche commesse da parte di un Comune-Amministrazione Aggiudicatrice.

2. Il professionista, o un eventuale delegato, prescelto assisterà il Comune nelle seguenti attività:

- a) confronto con la Stazione Appaltante per la determina a contrarre e attività susseguenti all'avvio del procedimento;
- b) studio e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG;
- c) adempimenti pubblicitari, sia in sede comunitaria, sia in sede interna;
- d) risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati;
- e) nomina della Commissione giudicatrice senza poteri di scelta dei membri, ma solo ai fini della legittimità procedimentale;
- f) individuazione della legittima sequela procedimentale;
- g) assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all'art. 79, D.Lgs. 163/06;
- h) disponibilità, ove dovesse occorrere, delle funzioni di segretario della Commissione di gara;

- i) verifiche *ex art. 11, comma 5 e 8, D.Lgs. 163/06*;
- j) quanto afferente alle modalità di pubblicità *post gara e report* informatici da rendere all'Autorità di Vigilanza;
- k) pareristica sulle decisioni da adottare;

3. Il corrispettivo di detto incarico verrà posto a carico dell'aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo del bando di gara, e comunque nella *lex specialis*, per come nota *erga omnes*, o ai destinatari, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto di esecuzione, quale elemento indefettibile ai fini della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione definitiva (art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06).

4. L'efficienza dell'*iter* procedimentale immune da discrasie, avvantaggia sia l'Amministrazione per ovvie ragioni, sia i partecipanti operatori economici, favorevolmente incisi dalla chiarezza delle regole di gara e dalla speditezza della procedura, per come supportata da idonea professionalità.

5. Peraltro, la “proposta di direttiva del parlamento europeo e del consiglio sugli appalti pubblici” (COM(2011)896, del 20.12.11), negli alinea di preambolo, “*impone agli Stati membri di fornire strutture di sostegno che offrano consulenza, orientamenti, formazione e assistenza, sia di tipo legale che pratico, nella preparazione e svolgimento delle procedure di appalto*” proprio sul presupposto che “*in molti casi le amministrazioni aggiudicatrici non posseggono al loro interno le competenze necessarie per occuparsi di progetti d'appalto complessi*”, sicché “*i risultati delle gare di appalto potrebbero essere sensibilmente migliorati con il ricorso a un sostegno professionale adeguato e indipendente da parte di strutture amministrative, attraverso un ampliamento delle conoscenze e della professionalità dei committenti pubblici....omissis...*”. In tale “proposta di direttiva comunitaria” emerge, quindi, la specifica possibilità di una “*consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto*”, quale “*attività di committenza ausiliaria*”.

CAPO V – AFFIDAMENTI SOTTOGLIA COMUNITARIA RELATIVI AI LAVORI

Art. 9

(Appalti sottosoglia comunitaria relativi ai lavori)

1. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, D.Lgs. 163/06.

2. L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, D.Lgs. 163/06, restano ferme le disposizioni ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), D.Lgs. 163/06, contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, D.Lgs. 163/06, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1, D.Lgs. 163/06.

Art. 10

(Tipologia dei lavori eseguibili in economia)

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, i lavori (e relative somministrazioni) di seguito riportati:

A) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice, e così individuati:

- 1) riparazioni urgenti di strade, parcheggi, impianti e loro pertinenze da qualsiasi evento provocati nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
- 2) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali.

Sono da intendersi anche i lavori e le somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi.

B) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad € 200.000,00 così individuati:

- 1) manutenzione di strade, parcheggi, loro pertinenze, segnaletica, reti sotterranee, fontane, monumenti, sgombero neve, ecc.;
- 2) manutenzione, adattamento e riparazione dei fabbricati di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- 3) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
- 4) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
- 5) manutenzione dei giardini, del verde pubblico, viali, passeggi, piazze pubbliche, impianti sportivi e cimiteri;

C) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

D) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

E) lavori necessari per la compilazione di progetti, ivi compresi l'esecuzione di campagne di indagini geologiche ed idrologiche;

F) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; sono da intendersi compresi anche i lavori di

completamento e di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo.

Art. 11

(Modalità di esecuzione di lavori per cottimo)

1. I lavori possono essere eseguiti per cottimo fiduciario, in tal caso il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate dal precedente art. 10 e fermo restando il limite finanziario di € 200.000,00, con le seguenti modalità:

- importo inferiore a 40.000 Euro IVA esclusa, si può procedere anche con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- importo compreso tra 40.000,00 e 200.000,00 euro IVA esclusa, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione; in questo caso l'indagine di mercato o interpellato preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di disponibilità e offerta in busta chiusa oppure comunicata tramite fax o posta elettronica.

2. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

3. L'atto di cottimo deve indicare:

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

3. le condizioni di esecuzione;

4. il termine di ultimazione dei lavori;

5. le modalità di pagamento;

6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

4. Essendo la gara informale, in generale l'atto di cottimo dispone il divieto di subappalti, sub-cottimi e la presenza di altre ditte in cantiere per l'esecuzione di lavori e per l'installazione di attrezzature il cui valore è superiore a quello della manodopera; solo per specifici lavori ed installazioni di attrezzature stabiliti nel bando o lettera d'invito è possibile autorizzare altre ditte in cantiere.

Art. 12

(Specialità della disciplina dei lavori in economia)

1. Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione dei lavori in economia, in deroga anche alle altre disposizioni del presente Regolamento, queste ultime applicabili solo per quanto compatibili.

Art. 13

(Ricorso alla procedura negoziata e liste di accreditamento di potenziali esecutori di lavori)

1. L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. 163/06, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate, quando ciò sia reso necessario in ragione di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/06, l'Amministrazione procede alla formazione di elenchi o di liste di accreditamento di operatori economici, tenendo conto dei limiti, delle modalità di formazione e delle condizioni di utilizzo di tali sistemi di qualificazione permanente previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal

regolamento attuativo dello stesso, prevedendo principi di turnazione che, per gli affidamenti “in economia”, privilegino l’imprenditoria locale.

3. Gli elenchi o le liste di accreditamento degli operatori economici di cui al precedente comma 2 sono formati sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di esecuzione lavori dell’amministrazione e sono utilizzati dalla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/06, nonché per l’affidamento mediante procedure in economia, in base a quanto stabilito dall’art. 125 dello stesso Codice dei contratti pubblici, sulla base dei principi traibili dalla Determinazione AVCP n. 2 del 6 aprile 2011, sia per quanto riguarda l’*excursus* procedimentale (pp. 2.3 e 2.4), sia per quanto riguarda le modalità di effettuazione dell’indagine di mercato, sia per quanto riguarda lo svolgimento della gara informale (p. 2.6).

CAPO VI – APPALTI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI

Art. 14

(Appalti sottosoglia comunitaria relativi a comunitaria servizi e forniture)

1. Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 450, L. 296/06 per come modificato, il Comune, *medio tempore* all’attivazione di un mercato elettronico proprio, farà ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R. 207/10, ossia attraverso mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice degli appalti.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica.

3. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

4. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.

5. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice dei contratti e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri.

Art. 15

(Limiti d'importo e divieto di frazionamento)

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite fino all'importo di € 200.000,00. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

2. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina specifica per gli acquisti in economia.

Art. 16

(Tipologia di beni e servizi acquisibili in economia)

1. Sono eseguiti in economia, per un importo fino a 40.000,00 euro, i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune:

a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e

scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;

b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;

c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

d) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

e) lavori di registrazione e sbobinamento, di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

f) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi comunali;

g) acquisto, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

h) spese di rappresentanza;

i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali, spese per servizi informatici;

j) spese per coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

k) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici ed i servizi, compreso il rifornimento di carburante; polizze di assicurazione;

l) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;

m) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dell'asilo nido, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

- n) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- o) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, quando non previste nel Regolamento di Contabilità;
- p) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- q) acquisto di mobili, fotocopiatrici ed attrezzature per gli uffici ed i vari servizi;
- r) forniture di giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi;
- s) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- t) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- u) beni e servizi di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- v) spese per consulenze, indagini, studi, rilevazioni.

Art. 17

(Ulteriori ipotesi di affidamenti in economia)

1. L'affidamento in economia di beni e servizi è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi e di beni, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 18

(Amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del Comune o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 19

(Disciplina per l'affidamento sotto soglia degli incarichi di patrocinio legale)

1. Gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa, nonché gli incarichi in ordine a pareri tecnico- legali su materie e questioni di particolare interesse pubblico, sono conferiti dalla Giunta Comunale, a trattativa privata, sulla base del rapporto di fiducia che intercorre tra il professionista e l'Amministrazione, tenuto conto della specializzazione posseduta e dell'esito di precedenti incarichi.
2. E' fatto obbligo al funzionario incaricato di richiedere al professionista un preventivo scritto circa l'ammontare del compenso ad esso spettante per ogni singola prestazione e/o affare. Di tale preventivo e relativo ammontare deve essere data evidenza nella proposta di deliberazione di Giunta e, su di esso, senza eccezione alcuna, deve essere modulato l'impegno di spesa.
3. Al fine di assicurare un maggior contenimento della spesa connessa al contenzioso potrà essere valutato più di un preventivo.

4. A parità di condizioni e garanzie offerte da ciascun legale verrà seguito un criterio obiettivo di rotazione nell'ambito dell'elenco dei professionisti appositamente istituito

CAPO VII – PROCEDURA DI GARA PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE SOPRASOGLIA COMUNITARIA

Art. 20

(Esatta previsione del termine di presentazione delle offerte)

1. Dato atto della doverosità del rispetto del termine minimo per la ricezione delle offerte stabilito dalla normativa primaria per le diverse tipologie di procedura e dell'indicazione della data e dell'ora di apertura delle offerte, le regole di gara devono indicare che i plichi debbano pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Ariccia mediante consegna a mano o comunque sarà possibile inviarli per posta, anche tramite corriere autorizzato, così specificando l'“autoprestazione”, donde il rischio della mancata consegna a carico del mittente, ove si opti per la spedizione.

2. Dovrà essere, inoltre, tassativamente prevista la data e l'ora di indifferibile ed improcrastinabile arrivo dei plichi, nel rispetto dei termini di legge.

3. L'orario giornaliero di chiusura dell'Ufficio protocollo del Comune di Ariccia è fissato alle ore 12,00: le offerte pervenute entro detto orario del giorno stabilito dalle regole di gara saranno ammesse a concorrere.

4. È inoltre fatto onere all'Ufficio Protocollo, ai fini di regolarità, di apporre l'orario sulla parte esterna dei plichi, pur potendosi avvalere del sistema di informatizzazione interno della Stazione Appaltante.

5. Per quanto riguarda la busta spedita per posta, con riferimento a quella inviata tramite corriere autorizzato vale la data e l'orario di arrivo presso il Comune; riguardo quella trasmessa tramite Poste Italiane rileva la seguente giurisprudenza: *“Poiché ai sensi dell'art. 36 comma 3, d.P.R. n. 655 del 1982, rientra fra gli ordinari doveri delle amministrazioni pubbliche ritirare la corrispondenza direttamente presso l'ufficio postale a mezzo dei propri incaricati, la pubblica amministrazione, nell'ipotesi in cui l'invio delle offerte di partecipazione ad una gara sia consentito a mezzo del*

servizio postale, deve tener conto ai fini della tempestività di presentazione dell'offerta di tale normativa che regola il predetto servizio, per cui deve assicurarsi, a mezzo del personale incaricato, di ritirare, successivamente all'orario di scadenza del termine assegnato ai concorrenti, tutta la corrispondenza pervenuta presso l'ufficio postale, dal momento che, in base al predetto art. 36, la corrispondenza indirizzata ad un comune deve intendersi pervenuta al destinatario fin dal momento in cui entra nella giuridica disponibilità del medesimo presso l'ufficio postale di destinazione” (TAR Campania, Sa, 22 febbraio 2011, n. 333). Del che farà fede non già l’orario apposto dall’Ufficio del protocollo, bensì la disponibilità per l’Ente del plico contenente l’offerta presso l’ufficio postale del Comune di Ariccia. E quindi entro quel giorno, ma soprattutto, se ultimo giorno, entro quella determinata ora, il plico dovrà materialmente trovarsi presso l’Ufficio postale individuato.

Art. 21

(Materiale smistamento dei plichi all’interno dell’ente)

1. Il Responsabile dell’Ufficio protocollo dovrà farsi carico di rendere i plichi pervenuti, indipendentemente dalla regolarità della conformazione esterna e dal momento della ricezione, nell’immediata disponibilità del Responsabile del procedimento, all’uopo evidenziato all’esterno dei plichi, come prescritto nella disposizione regolamentare che segue.

Art. 22

(Modalità di sigillatura)

1. Per quanto riguarda la sigillatura dei plichi l’offerta di ciascun operatore economico sarà ammessa se contenuta in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, comunque nel rispetto delle finalità di cui al D.L. 70/11 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106), con l’introduzione dell’art. 46, comma 1 *bis*, D.Lgs. 163/06, con l’indicazione

del mittente e la dicitura indicata nelle regole di gara. Inoltre dovranno essere specificati la Stazione Appaltante, l'oggetto della gara e il RUP di riferimento.

Art. 23

(Apertura dei plichi e controllo dei requisiti)

1. L'Amministrazione opera, attraverso i soggetti e gli organismi deputati alla gestione delle procedure di gara, alla verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti ai concorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/06, previo sorteggio in pubblica adunanza. Esso avviene successivamente all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara – e conseguente ammissione o meno – e negli appalti da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente all'apertura delle offerte tecniche, ai soli fini del controllo estrinseco degli elementi essenziali, sulla base dei principi traibili da Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/11.
2. L'eventuale sorteggio, di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/06, avviene in seduta pubblica con estrazione delegata ad uno dei rappresentanti dei concorrenti di gara presenti, a scelta del Presidente della Commissione, o in assenza di operatori economici, a mezzo del Presidente medesimo.
3. La verifica di cui al comma 1 è realizzata per tutte le tipologie di appalti di servizi, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione dell'allegato II B del 163/06, di forniture di beni e per gli appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 euro.
4. La verifica di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 163/06 riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro e i contratti pubblici di servizi e forniture di qualunque importo, sia inferiore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, laddove nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara (vedi punto 2.1 ultimo capoverso della determinazione Avcp n. 5/09).

5. La procedura di controllo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 163/06 riguarda anche le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori di importo inferiore ad euro 150.000, ovvero, quelli di importo superiore a euro 20.658.276 (articolo 3, comma 6, del D.P.R. 34/00), laddove sia previsto che il concorrente, oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII, (appalti di importo illimitato), abbia realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara (vedi Determinazione Avcp n. 5/09).

6. Per i contratti di lavori di importo superiore ad euro 150.000, vigendo il sistema di qualificazione di cui all'articolo 40 del Codice, è sufficiente il possesso dell'attestazione SOA, la quale assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici, giusto articolo 1, comma 3, del D.P.R. 34/00 (vedi Deliberazione n. 117/2007, conf. determinazione n. 5/2009).

7. Nell'ambito delle procedure negoziate, la verifica a campione dei requisiti è disciplinata dall'invito ad offrire, ed è appurata prima dell'apertura delle offerte.

8. Si precisa che – in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 15, L. 183/11 (Legge di stabilità 2012) e attuate con Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione con l'obiettivo dichiarato della completa “decertificazione” nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati – dall'1 gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, ma devono richiedere direttamente agli enti interessati i dati necessari ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dai cittadini. La Stazione appaltante per la verifica di detti requisiti, per come dichiaratone la sussistenza in sede di documentazione amministrativa, provvede all'acquisizione d'ufficio, nelle more che il/i concorrente/i sorteggiato/i rende/ano la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ex art. 48, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/06.

Art. 24

(Verbali di gara ed ipotesi di parità di punteggio)

1. I verbali di gara dovranno essere redatti, quanto meno sotto forma di “puntuazione”, contestualmente alle relative operazioni del seggio giudicante, per poi renderli definitivi, nel solco della sentenza del TAR Piemonte n. 598/03, e quindi:

- in occasione di ciascuna seduta, sia essa pubblica o segreta, dovrà essere redatto un verbale di gara;

- le circostanze dalla cui verbalizzazione non si può assolutamente prescindere sono tre e segnatamente: l’articolazione e l’indicazione delle varie sedute (numero e specificazione di orari), la regolare composizione dell’organo di ciascuna di esse (indicazione membri), nonché la sufficiente descrizione delle attività valutative compiute, e ciò in misura direttamente proporzionale all’ampiezza della discrezionalità tecnica disponibile.

2. All’inizio delle operazioni di gara il Presidente deve dare atto delle offerte pervenute nei termini di legge, dando lettura dei nominativi degli operatori economici al fine di osservare la disposizione di cui all’art. 120, co. 5 del D.P.R. 207/10.

2. Al termine di ogni (singolo) verbale dovrà essere sottoscritto (ed attuato) quanto segue: *“il Presidente della Commissione si fa carico della custodia e della garanzia di non manomissione di tutta la documentazione resa al seggio di gara, custodendola in un armadio chiuso a chiave presso la propria stanza”*.

3. In caso di offerte il cui punteggio complessivo sia uguale, si opterà per quella che comporta un minor onere finanziario per la S.A. e in caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio: tale prescrizione dovrà essere inserita nelle regole di gara *ex ante* note ai concorrenti.

CAPO VIII – REGOLE DI GARA

Art. 25

(Analitiche previsioni dei bandi e modalità di pubblicazione)

1. I bandi di gara, oltre alle ordinarie prescrizioni di legge e suggerite dal principio di proporzionalità, dovranno prevedere le seguenti previsioni di salvaguardia del “giusto procedimento”:

- possibilità di rinnovo del contratto e conseguente indicazione del “valore stimato”, *ex art. 29*, comma 1, D.Lgs. 163/06;
- sussistenza o meno di oneri da interferenza ed in caso affermativo allegazione del DUVRI;
- clausola di sbarramento (riferita alla gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa): clausola che consente di escludere automaticamente dal procedimento gli operatori economici, rispetto ai quali la valutazione dell’offerta tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari al 55% del punteggio massimo attribuibile;
- aggiudicazione in caso di una sola offerta valida;
- durata di vincolatività dell’offerta;
- ammissibilità della clausola compromissoria in sede di contratto previa autorizzazione motivata da parte della Giunta;
- consenso, di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/06, all’estrazione della propria documentazione amministrativa e delle componenti progettuali ed economiche dell’offerta, dandone conto nel corpo delle relative buste. Tale consenso, ove reso per la componente tecnica, si intende esteso anche alle giustificazioni e ai chiarimenti eventualmente forniti in sede di *sub* – procedimento di verifica;
- consenso, in sede di documentazione amministrativa, all’espletamento della verifica meritocratica della propria offerta tecnica, in seduta segreta, nelle more degli adempimenti di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/06;

- termine utile per richiedere chiarimenti: 9 (nove) giorni prima la data di scadenza di presentazione delle offerte ad indicazione che le risposte verranno inviate ricettiziamente al richiedente nonché pubblicate sul sito della Stazione appaltante celando il nome del richiedente stesso;
- specifica che le spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Esse spese dovranno essere commisurate al minimo possibile, previa indicazione sull'avviso della S.A., dell'oggetto della gara e dell'indicazione del sito istituzionale dove sarà possibile visionare il testo completo della lex specialis;
- indicazione della doverosa osservanza del presente regolamento.

3. L'Amministrazione può prevedere nell'avviso, nel bando o nell'invito ad offrire che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

4. Le pubblicazioni dovranno essere demandate dal RUP previa accorta indagine di mercato.

5. Gli avvisi da pubblicare in G.U. dovranno essere possibilmente brevi ed essenziali, demandando, *expressis verbis*, la lettura completa delle regole di gara e di eventuali elaborati di completamento, nonché di "chiarimenti" via via riscontrati sul sito della Stazione Appaltante.

CAPO IX – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 26

(Procedimento di insediamento della Commissione giudicatrice)

1. Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri. La Presidenza spetta di prassi al Responsabile del Procedimento. Nell'atto di nomina devono essere anche indicati due supplenti. Va accordata preferenza assoluta ai funzionari della Stazione Appaltante che non devono aver svolto né

possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e pertanto non devono né interloquire con gli operatori del settore aspiranti a partecipare in sede di chiarimenti *ex art. 71, D.Lgs. 163/06*, né effettuare le operazioni relative agli eventuali sopralluoghi.

2. Nel caso di appalti da aggiudicare all'offerta al prezzo più basso, non essendovi un pedissequo obbligo da parte della norma primaria, il Responsabile del Procedimento è tenuto a verificare se l'eventuale operatività di una Commissione giudicatrice incide sul regolare svolgimento del carico di lavoro dell'Ente.

3. La nomina è di competenza dirigenziale e pertiene all'organo deputato ad approvare i verbali di gara; deve avvenire dopo il termine ultimo di presentazione delle offerte, e comunque almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di gara, ed accertare la competenza dei membri scelti in relazione all'oggetto del contratto.

4. Nello spazio temporale intercorrente fra la nomina della commissione e l'inizio dei lavori della commissione stessa, i Commissari devono comunicare al RUP, anche per le vie brevi, l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7, del Codice, previa constatazione degli operatori economici che hanno presentato la domanda partecipativa. I Commissari devono attestare, altresì, l'assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di cui all'art. 1, comma 46, della Legge 190/2012.

5. La Commissione, opera fino all'aggiudicazione provvisoria della gara. Ove la graduatoria comporti un *sub*-procedimento di verifica dell'anomalia di taluna o di talune offerte ne rimette l'adempimento, nella sequela di legge, al Responsabile del Procedimento, per poi riconvocarsi in seduta pubblica per gli adempimenti consequenziali.

6. Essa è altresì riconvocata, nella medesima composizione, in caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti.

7. Per quanto attiene alla nomina in parola, il ricorso a professionalità esterne deve avvenire in caso di accertata carenza nell'organico di professionalità adeguate, parametrandola alla specificità del caso concreto. Nel caso di concessioni di servizi da aggiudicare ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 163/06, non si applica esclusivamente il procedimento di cui all'art. 84, comma 8, D.Lgs. 163/06, potendosi quindi prescindere dal ricorso alle rose di candidati di cui alle lett. a) e b), e quindi procedere direttamente *intuitu personae*.

CAPO X – ACCESSO AGLI ATTI

Art. 27

(Accesso agli atti e ai documenti di gara)

1. Rilevano le disposizioni di cui alla L. 241/90 (art. 22 e ss.), al D.Lgs. 163/06 (art. 13), al D.P.R. 184/06 e al vigente Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Monte Porzio Catone.
2. Per quanto concerne la specifica applicazione dell'art. 13, comma 6, D.Lgs. 163/06, la richiesta supportata dalla motivazione “in vista della difesa in giudizio” va correlata, ai fini di considerare l'effettivo interesse, e quindi la sussistenza di “*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*” (art. 22, comma 1, lett. b), L. 241/90) con la valutazione che “*la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici...omissis ...*” (art. 24, comma 7, L. 241/90), fermi ed impregiudicati gli adempimenti formali di cui all'art. 3, D.P.R. 184/06, dando atto che la mancata opposizione del controinteressato assorbe la valutazione di correlazione di cui sopra, per cui in tal caso se ne potrà prescindere.
3. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 79, comma 5 *quater*, contestualmente alla comunicazione dell'esclusione e dell'aggiudicazione della gara, dovrà essere disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti i verbali della Commissione di gara, nessuno escluso, e della determina di aggiudicazione definitiva.

CAPO XI – AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Art. 28

(Aggiudicazione definitiva e relativa declaratoria di efficacia)

1. Resta inteso che, successivamente alla declaratoria di aggiudicazione provvisoria e quindi al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, nel termine più breve possibile, comunque, il Comune di Monte Porzio Catone, per il tramite del Responsabile del procedimento, procede alla verifica dei lavori della Commissione medesima e dei redatti verbali di gara, nonché ad una valutazione di idoneità e convenienza *ex art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/06*, dell'offerta prima graduata e a cui è stato conferito il titolo di “aggiudicataria provvisoria”, per procedere alla Determina di aggiudicazione definitiva, *ex art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06*.
2. Dopo aver reso le comunicazioni di esito di gara di cui all'art. 79, comma 5, lett. b), D.Lgs. 163/06, e quindi determinare la decorrenza dello *stand still* e cioè, in assenza delle esimenti di legge, dei 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto, antecedentemente al medesimo bisognerà verificare, nei termini di legge, l'effettiva sussistenza dei requisiti autodichiarati.
3. Tale accertamento fa sì che l'aggiudicazione definitiva acquisti efficacia ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. 163/06, e bisognerà darne conto nel corpo del contratto di esecuzione, da redigere in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 13, D.Lgs. 163/06.

Art. 29

(Comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario)

1. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso

l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'art. 7, D.Lgs. 163/06.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, art. 6 bis, D.Lgs. 163/06, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

3. Nelle more dell'entrata a regime della Banca dati medesima, la comprova di cui al presente articolo, avviene per tramite degli operatori economici di riferimento.

Art. 30

(Sub procedimento di verifica delle offerte anomale in presenza di Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di sub procedimento di verifica di offerte affette da *fumus* di anomalia o perché a ciò soggette da imposizione normativa (ed in tal caso la commissione non deve motivare alcunché a riguardo) o perché tale *fumus* viene *prima facie* individuato dalla commissione medesima (che in tal caso quest'ultima deve motivare l'attivazione del sub-procedimento), il Presidente della commissione di gara rimette gli atti al Responsabile del procedimento e attende le proprie determinazioni.

2. Va da sé che esse determinazioni ove convengano nel ritenere l'offerta congrua non abbisognano di compiute motivazioni al riguardo, potendo – *ob relationem* – rifarsi ai relativi giustificativi. Viceversa, ove convengano nel ritenere l'offerta incongrua.

3. La sequela procedimentale è comunque quella disposta dall'art. 88, D.Lgs. 163/06, e resta nella discrezionalità del RUP se, ai relativi fini valutativi, avvalersi degli uffici o organismi tecnici della Stazione Appaltante ovvero della Commissione di gara.

4. Al termine del relativo sub-procedimento gli atti vengono rimessi alla Commissione giudicatrice che in seduta pubblica ne pronuncia la declaratoria degli effetti.

CAPO XII - PUBBLICITÀ

Art. 31

(Ottemperanza agli obblighi di pubblicità)

1. La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale del Comune, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

2. Nel sito web istituzionale dell'Amministrazione sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

3. Il Comune pubblica in ogni caso sul proprio sito web: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Tali informazioni verranno trasmesse in formato digitale all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Art. 32

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori non sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici per gli appalti sotto la soglia comunitaria.
2. Il Comune rende noto l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a 20.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, attraverso la pubblicazione di un avviso di postinformazione nel Profilo di committente.
3. Ad eccezione delle ipotesi di affidamento diretto, il Comune comunica d'ufficio l'esito degli Affidamenti mediante cottimo fiduciario all'affidatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli Operatori economici che hanno presentato un'offerta ammessa a valutazione, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non è stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
4. Gli Affidamenti in economia di beni, servizi e lavori sono soggetti all'obbligo di comunicazione all'Osservatorio dei dati di cui all'art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, in conformità alle prescrizioni impartite dall'Autorità.

CAPO XIII – APPALTI RISERVATI

Art. 33

(Appalti riservati ex art. 52, D.Lgs. 163/06)

1. A prescindere dal *discrimen* sotto soglia/sopra soglia di cui sopra e dalla normativa sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, qualora determinati tipi di appalti siano compatibili, con individuazione di scelta rimessa all'estensore della determina a contrarre, il Comune è tenuto a valutare la possibilità di riservare la partecipazione e/o l'esecuzione delle commesse, in

applicazione dell'epigrafata norma, giusta procedura individuata e meglio dettagliata nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 2 del 23.01.08.

2. L'Assessorato alle Politiche Sociali è tenuto ad appurare, con cadenza semestrale, se effettivamente la riserva di cui alla norma è stata tenuta nella debita considerazione nel novero degli affidamenti degli appalti.

CAPO XIV – COOPERATIVE SOCIALI

Art. 34

(Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

CAPO XV - SELEZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O DI VOLONTARIATO

Art. 35

(Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato)

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 5, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
7. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

CAPO XVI – AFFIDAMENTI IN CONCESSIONE

Art. 36

(Concessioni di servizi)

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 163/06 deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo.

Art. 37

(Concessione di lavori)

Nelle more del recepimento di un'apposita direttiva sul tema, si applicano le norme in materia del D.Lgs. 163/06.

CAPO XVII – STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 38

(Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del contratto)

1. Il Contratto pubblico non può essere stipulato prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici; tale termine non si applica nei casi di cui all'art. 11, comma 10 *bis*, del Codice dei contratti pubblici.
2. In pendenza del termine di cui al comma 1, è consentita l'esecuzione del Contratto pubblico in via d'urgenza nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in contratto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la

perdita di finanziamenti; il Responsabile del procedimento esplicita nel relativo verbale le circostanze addotte a giustificazione dell'urgenza.

3. La stipulazione del Contratto pubblico ha luogo entro il termine di sessanta giorni da quando l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente Regolamento, salvi diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Art. 39

(Esecuzione del contratto)

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/10.

2. L'Amministrazione inserisce in ogni capitolato per appalti di servizi o forniture continuative la clausola di adeguamento / revisione dei prezzi, assumendo a riferimento, sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/06, parametri relativi ad indicatori di prezzo afferenti al servizio o alla fornitura oggetto dell'appalto.

3. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di collaudo e di verifica dell'esecuzione degli appalti.

CAPO XVIII - SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA

Art. 40

(Servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura)

1. Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed inferiore al limite indicato nell'art. 91, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento nonché delle disposizioni dell'art. 267 del Regolamento di esecuzione del Codice dei

contratti pubblici, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è consentita la consultazione diretta, da parte del Responsabile del procedimento, di un solo Operatore economico.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate in materia di servizi attinenti all'ingegneria ed architettura dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

CAPO XIX – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 41

(Direzione dell'esecuzione)

1. Il Comune verifica la regolare esecuzione del cottimo fiduciario da parte del Soggetto contraente attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi, o il direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori.

2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento.

3. Nel caso di affidamento in economia di lavori o di beni e di servizi di speciale complessità – qual è definita, rispettivamente, dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 300, comma 2, lettera b), del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici – il Comune nomina direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, in possesso delle necessarie competenze.

4. La nomina di cui al comma 3 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Art. 42

(Termini e modalità di pagamento)

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario sono disposti entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art., previa presentazione da parte del Soggetto contraente di fattura o di documento fiscale equivalente, ovvero entro il diverso e minor termine stabilito dal cottimo fiduciario.
2. I pagamenti sono effettuati, secondo le modalità indicate nel cottimo fiduciario, mediante bonifico bancario, Ri.ba., R.i.d., assegni non trasferibili e in contanti nel rispetto della normativa vigente; il corrispettivo delle prestazioni di beni e servizi è, di norma, corrisposto in un'unica soluzione a prestazione eseguita.

Art. 43

(Attestazione di regolare esecuzione)

1. Gli affidamenti in economia di beni, di servizi e di lavori sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal direttore dei lavori entro venti giorni dalla consegna del bene, dalla prestazione del servizio o dalla realizzazione del lavoro ovvero entro il diverso e minor termine stabilito dal cottimo fiduciario.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto e il direttore dei lavori rilasciano l'attestazione di regolare esecuzione quando risulti che il Soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all'art. 229 ed all'art. 325 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici in caso, rispettivamente, di affidamenti di lavori e di affidamenti di beni o di servizi.
4. In caso di affidamenti in economia inferiori a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, non è obbligatoria l'esplicitazione degli elementi richiamati nel precedente comma 3 e

l'attestazione di regolare esecuzione può essere apposta mediante visto sulla fattura o sul documento fiscale equivalente.

Art. 44

(Procedure contabili)

1. La contabilità dei lavori affidati in economia è tenuta in conformità alle disposizioni della parte II, titolo IX, capo II, del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

CAPO XX - CONTROVERSIE

Art. 45

(Transazione)

1. Il Comune si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici.

2. Il Comune, per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, applica l'accordo bonario a norma dell'art. 240, comma 22, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 46

(Risoluzione delle controversie con mediazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. L'Amministrazione o una o più delle altre parti interessate dalle procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico possono chiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. n. 163/2006.

2. Alle procedure di cui al precedente comma 1 si applica quanto stabilito dall'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal Regolamento sul procedimento per la

risoluzione delle controversie adottato dall’Autorità con deliberazione approvata in data 10 ottobre 2006.

Art. 47

(Arbitrato)

1. Il Comune – salva diversa volontà esplicitata nel bando, ed in tal caso previa autorizzazione motivata da parte della Giunta – nell’avviso o nell’invito, non applica l’art. 241 del Codice dei contratti pubblici.
2. E’ vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 48

(Giurisdizione e norme procedurali)

1. Per le controversie aventi per specifico oggetto il presente Regolamento come provvedimento, il giudice competente è il Tribunale amministrativo per il Lazio e le norme procedurali sono quelle dettate dal D.lgs. 104/10.

CAPO XXI – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

Art. 49

(Disposizioni transitorie)

1. Qualora il quadro di riferimento per l’aggiudicazione di appalti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di disciplina generale da altre fonti, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. 163/06, le disposizioni del regolamento risultanti in contrasto con la fonte legislativa si intendono immediatamente disapplicabili.

Art. 50

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento *“per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi”* approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 20 febbraio 1997, con relativa applicazione, relativamente all'acquisizione da parte del Comune, di beni e servizi in economia, del presente Regolamento, e per quanto non disposto, delle specifiche norme di cui al d.lgs. 163/06 ed al D.P.R. 207/10.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende, altresì, abrogato il precedente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n° 10 del 10 gennaio 1992.

Art. 51

(Norma di chiusura e indicazioni implementative)

1. Il presente regolamento dovrà essere immediatamente pubblicato sul sito una volta approvato dall'Organo consiliare ed entra immediatamente in vigore.
2. Dovrà essere indicato nelle regole esterne ai concorrenti dalle rispettive procedure concorsuali così ivi statuendo: la partecipazione alla gara implica l'osservanza del “Regolamento dei contratti e degli appalti pubblici”, approvato con Delibera C.C. n. ____, che pertanto assume ragione etero integrativa delle regole di gara.
3. L'attivazione di un interno mercato elettronico comporterà un ordine di servizio cui i rispettivi destinatari dovranno adeguarsi.

Art. 52

(Entra in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.